

Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per lo sviluppo “Centro Rete Biellese Archivi Tessile e Moda” e delle attività accessorie e/o complementari

.....descrizione delle parti firmatarie.....

premessi che

- con Protocollo di intesa in data 14.6.2012 tra la provincia di Biella e vari enti ed imprese biellesi si è concordato di svolgere alcune iniziative, in particolare per la partecipazione integrata delle realtà culturali del distretto biellese per la realizzazione e lo sviluppo del progetto definito “Centro Rete Archivi Tessile e Moda” (di seguito anche “Centro Rete”)
- tale iniziativa ha condotto alla predisposizione di un portale web dedicato (<http://www.archivitessili.biella.it/>) nonché la realizzazione di una apposita applicazione web, basata sul software OS Collective Access, per la fruizione di un archivio informatico mirante a valorizzare il patrimonio documentario del tessile nei suoi molteplici aspetti (documenti, fotografie, campionari, pubblicità, testimonianze, filmati, etc), in continua evoluzione (nel seguito denominato anche “applicativo web”);
- il Centro Rete pertanto si configura anche come una struttura di servizi informativi al pubblico con lo scopo di valorizzare e mettere in rete il patrimonio documentario, materiale ed immateriale del tessile nei suoi molteplici aspetti (documenti, fotografie, campionari, pubblicità, testimonianze, filmati, etc), promuovendo nel contempo processi di sviluppo;
- la banca dati del Centro rete è costituita dai documenti di archivio di piccole e grandi aziende biellesi e di istituti culturali pubblici e privati;
- la Provincia di Biella ha realizzato e gestito il portale web www.archivitessili.biella.it, ed ha affidato, tramite gara, ad un fornitore esterno (Promemoria Srl) la realizzazione dell'applicativo web, attualmente in hosting presso il data center del fornitore stesso, curando, in ausilio coi partner lo sviluppo del medesimo;
- in base al citato Protocollo le aziende e gli enti interessati hanno contribuito, sia con il caricamento del proprio materiale, sia con un intervento economico, al funzionamento del Centro Rete;
- il Protocollo di intesa ha avuto la sua scadenza alla data del 31.12.2014 e ciascun partecipante ha avuto la possibilità di ritirare il proprio materiale; peraltro è stata invece intenzione delle parti mantenere l’iniziativa sviluppata;
- la Provincia di Biella, in relazione allo sviluppo della riforma di cui alla L. 56/2014 ed alla L.R. 23/2015, con le conseguenti modifiche rispetto alle funzioni attribuite ed alle risorse umane e economiche a disposizione, ha comunicato di non avere più la possibilità di gestire operativamente il Centro Rete in amministrazione diretta come avvenuto finora, pur garantendone, - medio tempore - la continuità;
- La Provincia di Biella, in data 2 dicembre 2015 ha sottoscritto una convenzione con il DocBi-Centro Studi Biellesi per la gestione, la valorizzazione e lo sviluppo del centro rete biellese archivi tessile e moda con durata fino al 31 dicembre 2016;
- i firmatari della presente, come in epigrafe elencati hanno peraltro manifestato l’interesse a continuare l’iniziativa e ad adottare le soluzioni più opportune;

- ANAI –Associazione Nazionale Archivistica Italiana- Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, conferma la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di partner scientifico del Centro Rete Biellese Archivi Tessili e Moda, ruolo peraltro ricoperto fin dalle origini del progetto;
- è necessario costituire un soggetto che possa utilmente svolgere le attività necessarie, anche in prospettiva di richiesta di eventuali finanziamenti pubblici o di partecipazione a programmi o bandi;
- tale soggetto, considerata la qualificazione dei firmatari della presente e gli scopi dell’iniziativa, risulta essere, salva ogni diversa futura decisione, una Associazione Temporanea di Scopo (ATS);

Tanto premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Le parti come sopra rappresentate, definite successivamente anche come “**Mandanti**” collettivamente costituiscono una associazione temporanea di scopo per la realizzazione delle attività di cui in premessa e conferendo pertanto mandato collettivo senza rappresentanza a **DocBi-Centro Studi Biellesi**, [Associazione riconosciuta](#) con sede in Mosso (BI), Fraz. Sella n. 37, P.IVA/Cod. Fisc. 01483110027, in persona del legale rappresentante pro tempore, d’ora in avanti indicata anche come “**Mandataria**” o “**Gestore**” affinché essa svolga, in nome proprio e nel loro esclusivo interesse la gestione delle attività del Centro Rete Biellese Archivi Tessile e Moda.

Si dà atto altresì che Mandanti e Mandatarie solo d’ora in avanti potranno essere indicate individualmente come “Parte” e collettivamente come “Parti”.

L’Associazione temporanea in oggetto risulta disciplinata da quanto disposto dalle seguenti disposizioni, nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi che interverranno tra le Parti. I sottoscrittenti riconoscono ed accettano lo Statuto e il Regolamento così come sotto riportati.

STATUTO DELL’ATS CENTRO RETE BIELLESE ARCHIVI TESSILE E MODA

Art. 1

(Impegni dei componenti l’Associazione)

- 1 Le Parti si impegnano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e allo sviluppo del Centro Rete anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna Parte, secondo quanto previsto dal regolamento
- 2 Il Mandatario e ciascun Mandante svolgeranno il proprio ruolo ed eseguiranno le prestazioni di propria competenza in totale autonomia societaria, fiscale, amministrativa, gestionale ed operativa, con personale esclusiva responsabilità, fatti salvi gli specifici poteri di mandatario senza rappresentanza del soggetto Mandatario.
- 3 I mandanti si impegnano inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione finalizzata alla partecipazione alle iniziative dell’ATS e per la realizzazione dell’attività esecutiva del Progetto. In particolare i mandanti si impegnano comunque a realizzare attraverso l’Associazione quelle attività di loro rispettiva competenza in riferimento alle quali abbiano dato la propria adesione all’Associazione.

Art. 2
(Adesione di nuove Mandanti)

1. Al presente mandato possono aderire nuove Mandanti, previa approvazione congiunta della Mandataria e secondo le disposizioni del regolamento.

Art. 3
(Conferimento di istruzioni alla Mandataria)

1. Le Mandanti possono conferire istruzioni alla Mandataria circa le modalità con le quali svolgere le attività di cui alle premesse. A tal fine Mandanti e Mandataria, si doteranno di una specifica struttura organizzativa di cui al Regolamento allegato, che delibererà e conferirà alla Mandataria istruzioni sui seguenti argomenti:
 - le attività di promozione che verranno intraprese dalla Mandataria in qualità di gestore dell'iniziativa;
 - le modalità di finanziamento delle stesse;
 - le richieste di partecipazione a bandi, programmi, finanziamenti;
 - ogni altra iniziativa o attività ritenuta concordemente utile od opportuna per la realizzazione degli scopi.

Art. 4
(Doveri del Gestore)

1. Il Gestore (Mandatario) si impegna a svolgere qualsiasi attività occorrente per il migliore sviluppo del Centro Rete Biellese Archivi Tessile e Moda e delle iniziative necessarie per la gestione e l'implementazione dello stesso ed in particolare:
 1. La gestione operativa del portale web e dell'applicativo web, ivi compresi, ove necessario, i rapporti commerciali coi fornitori di volta di volta incaricati;
 2. La definizione di programmi di iniziative di promozione dell'iniziativa;
 3. La promozione di attività di illustrazione dell'iniziativa;
 4. La definizione del materiale e dei dati da inserire nel portale e nell'applicativo web;
 5. La definizione delle eventuali collaborazioni;
 6. La partecipazione a eventuali programmi, bandi o finanziamenti;
 7. Ogni altra attività utile o necessaria.

Art. 5
(Doveri dei mandanti)

1. Le modalità concrete di gestione e sviluppo dell'iniziativa saranno specificate da successivi accordi organizzativi tra il Gestore e i singoli Associati interessati, che si impegnano a porre in essere quanto necessario per la corretta esecuzione del progetto, anche in relazione a quanto disposto dal Regolamento.
2. I mandanti si impegnano a co-operare alla realizzazione delle attività del Centro Rete sia con interventi economici che con attività diverse (ore uomo, etc.), in base a quanto definito dal Regolamento, e alla elaborazione delle programmazioni e del preventivo economico-finanziario delle attività da svolgersi, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento delle attività.

3. In particolare ciascun mandante si impegna a nominare un Referente con cui il Gestore terrà i contatti nel corso dell'esecuzione delle attività. Resta inteso che la nomina del Referente resta valida sino a revoca; la revoca dovrà comunque indicare il nominativo del nuovo Referente.
4. I mandanti si impegnano a riconoscere al Gestore gli oneri relativi ai servizi che questo presterà sulla base di specifica richiesta pervenuta dai singoli Associati stessi, qualora questi non fossero già compresi nella programmazione annuale.
5. Resta inteso che per le mandanti assoggettate alle disposizioni relative alla contabilità pubblica, l'erogazione di ogni servizio dovrà essere preceduto dal relativo impegno di spesa.

Art. 6

(Programmazione)

1. Il Gestore e i mandanti provvederanno annualmente alla programmazione della attività del Centro Rete, sia operativa e economica-finanziaria, secondo le modalità indicate nel regolamento.

Art. 7

(Supporto ed intermediazione del Gestore)

1. Nell'ambito dell'attività di promozione e di coordinamento prevista dalla Programmazione, il Gestore potrà favorire la ricerca e la conclusione di accordi diretti tra i mandanti e terzi fornitori e prestatori di servizi, se necessario ed ove possibile rispetto alla regole della contrattualistica pubblica per quanto attiene i mandanti assoggettati a tali norme.
2. Nel caso di cui al precedente comma i singoli mandanti resteranno esclusivamente responsabili del pagamento del corrispettivo ai terzi e si impegnano conseguentemente a tenere indenne il Gestore da ogni pretesa dei predetti terzi. Parimenti i soggetti terzi prestatori saranno gli unici responsabili nei confronti dei mandanti delle prestazioni da essi svolte, con esclusione di ogni responsabilità in capo al Gestore.

Art. 8

(Durata - Validità)

1. La presente Associazione avrà durata dalla sua firma e fino al 31 dicembre 2018, salvo rinnovo.
2. L'associazione in ogni caso cesserà ogni effetto alla cessazione del Progetto Centro Rete e cioè alla disattivazione della relativa piattaforma applicativa costituita dal portale web e dalla correlato applicativo web.

Art. 9

(Modifiche)

1. Tutte le modifiche alla presente scrittura saranno adottate sulla base delle disposizioni del regolamento, ivi compreso l'ingresso di nuovi mandanti.
2. Il mandante che non abbia accettato la modifica potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata inviata, a pena di decadenza, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Gestore dell'intervenuta modifica.

Art. 10

(Esclusione e recesso)

1. Il Gestore, con le modalità previste dal regolamento, avrà facoltà di escludere dall'Associazione un mandante nei seguenti casi:
 - a. in caso di mancato pagamento di somme dovute al Gestore ai sensi del precedente art. 5 per un periodo eccedente i 30 giorni e **previo invito scritto al versamento**;
 - b. in ogni altro caso di inadempimento della presente scrittura o degli accordi attuativi che non sia stata rimediato entro 15 giorni dalla richiesta per iscritto formulata dal Gestore.
2. La facoltà di recesso **dei partecipanti** può essere esercitata in ogni momento con preavviso di mesi sei ovvero nei più brevi termini di cui all'articolo 9 per la relativa fattispecie.
3. In caso di recesso volontario il recedente non avrà diritto alla restituzione delle eventuali quote di partecipazione già dallo stesso deliberate e dovute per l'anno in corso.
4. Nel caso in cui il **mandante** recedente avesse conferito o dato in uso all'ATS beni o servizi od altre utilità diverse dal denaro, sarà obbligo delle parti regolare, prima che il recesso divenga effettivo, i relativi rapporti di comune accordo, avendo cura di non recare pregiudizio alle attività dell'ATS. In caso di mancanza di accordo la **controversia** potrà esser definita da un arbitro nominato **ai sensi dell'art. 15. congiuntamente dalle parti o, in caso di mancato accordo sulla nomina, da parte del Presidente di Tribunale di Biella sulla base della richiesta di una delle parti.** In nessun caso la parte recedente potrà sospendere unilateralmente l'erogazione dei predetti beni, servizi od utilità prima dell'accordo o della decisione arbitrale e ciò onde evitare di arrecare danno all'attività dell'ATS.
5. **Nel caso di recesso del Mandatario, lo stesso dovrà svolgere la propria attività sino alla nomina da parte dell'assemblea dei partecipanti, da convocarsi tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso.**

Art. 11

(Comunicazioni)

1. Ciascun mandante dovrà obbligatoriamente indicare, oltre al nominativo del Referente indicato al precedente art. 5 comma 2, un indirizzo email **e/o PEC** a cui il Gestore potrà inviare le comunicazioni e le richieste inerenti la presente scrittura e le attività dell'ATS.
2. Le comunicazioni effettuate all'indirizzo email comunicato dal mandante, saranno considerate come validamente effettuate e ricevute ai fini della presente scrittura.
3. Le convocazioni dei mandanti a riunioni relative all'ATS avverranno sempre via email e con un preavviso di 7 giorni.

Art. 12

(Inadempimento delle Parti e responsabilità)

1. Le Parti reciprocamente dichiarano e garantiscono che nelle operazioni ed attività dell'A.T.S. si impegnano al rispetto delle normative vigenti, del D.lgs. 81/08 in materia di sicurezza, delle norme in materia di protezione dei dati personali e dei comuni principi di etica professionale ed in generale ad adoperarsi al fine della migliore realizzazione delle attività assegnate.
2. Ciascuna parte si farà carico integralmente delle responsabilità dipendenti da propri inadempimenti, e sarà tenuta al rimborso alle altre parti di tutte le somme

che queste fossero obbligate a pagare a terzi, a titolo di risarcimento danni o ad altro titolo, in dipendenza dell'inadempimento di tale parte accertato in via definitiva.

Art. 13

(Accordo di riservatezza)

1. La Mandante e la Mandataria si impegnano reciprocamente a mantenere riservate informazioni, notizie e dati di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle Parti a un'altra nel corso delle attività relative all'iniziativa.
2. Tali informazioni non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali è stata costituita l'ATS.
3. Qualunque utilizzazione diversa rispetto agli scopi dell'ATS dovrà essere autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria alla Parte ricevente.
4. Ciascuna delle Parti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere riservate le informazioni e le documentazioni ottenute.
5. Tutte le attività sviluppate nell'ambito dell'iniziativa che presentino implicazioni relative ad aspetti di proprietà intellettuale saranno regolate sulla base di specifici accordi in forma scritta da stipularsi di volta in volta.

Art. 14

(Mantenimento della caratteristica di raggruppamento di imprese indipendenti)

1. Le regole di funzionamento della struttura organizzativa dell'ATS dovranno garantire che nessun componente del Centro Rete (Mandataria e Mandanti), singolarmente o tramite altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo, possa esercitare il controllo sull'ATS, o che un singolo componente dell'ATS controlli tutti gli altri componenti ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1906/2006.

Art. 15

(Foro competente)

1. ~~Per qualsiasi controversia relativa al presente atto nonché dei relativi regolamenti, e che non possa essere risolta amichevolmente, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Biella; per la risoluzione delle controversie che possano sorgere con gli Enti conferenti sarà competente in via esclusiva il medesimo foro.~~

Art. 15

(Arbitrato)

Qualsiasi controversia relativa al presente atto nonché dei relativi regolamenti, e che non possa essere risolta amichevolmente, sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di accettare.

L'arbitrato si svolgerà con arbitro unico secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto indipendentemente dal valore della controversia.

La sede dell'Arbitrato sarà a Biella.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ATS

Art. 1 – Organi dell'ATS

1. Per assicurare lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di costituzione dell'ATS, vengono istituiti i seguenti organi di indirizzo, decisionali e operativi:

- a) **Assemblea generale.** È costituita dalla Mandataria e dalle Mandanti ed è presieduta dalla Mandataria. Si riunisce all'inizio dell'esercizio su convocazione della Mandataria e provvede:
- all'approvazione della programmazione e dei piani operativi e finanziari per l'anno successivo;
 - all'approvazione del rendiconti generale dell'anno precedente;
 - ad approvare o ratificare l'ingresso e il recesso degli associati all'ATS;
 - a nominare il comitato di gestione (CDG).

Le sedute dell'Assemblea, in prima convocazione, sono valide in presenza di almeno il 50% più uno delle Mandanti. In seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 ore dalla prima convocazione, le sedute saranno valide qualora siano presenti almeno il 25% , arrotondato all'unità superiore, dei Mandanti. È consentito il ricorso alla delega scritta di rappresentanza di una Mandante nei confronti di un'altra entro un limite massimo di tre deleghe.

Le approvazioni e le ratifiche si intendono valide in presenza di una maggioranza pari al 50% più uno dei presenti, salvo per le deliberazioni che contemplino oneri per i soggetti pubblici, per le quali sarà richiesta, in ogni caso, la votazione favorevole del relativo rappresentante o l'approvazione formale preventiva, [salva la quota minima annuale di partecipazione](#).

- b) **Comitato di Gestione (CDG).** È costituito da tre a sette membri nominati dall'Assemblea tra persone facenti parte dei soggetti aderenti, anche non necessariamente legali rappresentati. Il numero dei membri viene deciso dall'assemblea.

Nel proprio ambito il CDG, se non vi ha provveduto l'assemblea, nominerà un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Il Comitato si riunisce almeno ogni 3 mesi e in ogni occasione ritenuta necessaria dalla Mandataria o dal Presidente del Comitato stesso.

Il CDG Annovera fra i suoi compiti principalmente le seguenti attività:

- la predisposizione, entro il 15 ottobre di ogni anno, degli schemi da sottoporre all'assemblea al riguardo della programmazione e dei piani operativi e finanziari per l'anno successivo;
- la predisposizione, entro il 31 marzo, degli schemi del rendiconto dell'anno precedente da sottoporre all'assemblea;
- la raccolta di idee e fabbisogni espressi dalle Mandanti;
- la traduzione di tale propositività all'interno della programmazione e delle linee operative;ù
- la segnalazione di nuove opportunità alle Mandanti;
- la preparazione dei piani di lavoro operativi;
- la verifica dello stato di avanzamento lavori;
- a determinare le iniziative necessarie od opportune per l'attuazione e lo sviluppo del progetto

Il CDG rimane in carica per il periodo di anni due dalla nomina ed i suoi membri sono rieleggibili.

Le sedute del CDG sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti.

Il CDG delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di cessazione della carica di uno o più membri, se non superiore al 50%, il CDG provvederà a cooptare altri soggetti in sostituzione, con ratifica alla prima assemblea. Qualora venga superato per effetto delle cessazioni dalla carica il 50% del numero dei membri, verrà convocata l'Assemblea per la nomina di un nuovo CDG

Art. 2 – Gestione delle risorse finanziarie

1. La gestione finanziaria dell'ATS inizia il primo gennaio e termina al 31 dicembre.
2. Nella gestione finanziaria delle attività previste la Mandataria intrattiene i rapporti con i terzi in nome proprio, ma per conto delle Mandanti.
3. Al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie a svolgere le attività oggetto dell'ATS, la Mandataria definisce annualmente una quota minima di partecipazione delle Mandanti, non superiore a 1.000 euro, nonché l'eventuale ulteriore quota di alle spese di gestione o alle altre iniziative necessarie, che viene proposta al CDG **entro il mese di settembre precedente all'anno considerato**, per la predisposizione della programmazione e del preventivo per l'anno successivo.
4. **Ferma la quota minima di partecipazione**, la **ulteriore** quota di partecipazione delle Mandanti è stabilita nei predetti strumenti preventivi, tenendo conto delle spese **presunte** da sostenere e presumibilmente non coperte da finanziamenti o contributi.
5. Gli enti pubblici o i soggetti non commerciali partecipanti potranno far fronte all'eventuale quota di partecipazione con la prestazioni di servizi o la messa a disposizione di beni. **Ciò in base a criteri oggettivi e valutabili. La valutazione sulla predetta equivalenza è di spettanza del CDG.**
6. **Sarà comunque sempre dovuta da ogni partecipante la quota annuale di partecipazione determinata dal CDG entro il limite massimo di euro 1.000 annue, al fine di far fronte alle spese minime di gestione dell'ATS**
7. Non saranno ammessi, in ogni caso rimborsi a piè di lista e/o conguagli non previamente approvati.
8. La quota di partecipazione delle Mandanti è da intendersi quale addebito **consuntivo** dei servizi resi ed è versato dalle Mandanti a fronte di emissione di fattura (con Iva) a carico delle Mandanti da parte della Mandataria.
9. **L'assemblea per le decisioni in merito al preventivo e alla determinazione delle quote dovrà essere convocata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello considerato, previo invio della proposta del CDG ai partecipanti entro il 15 ottobre**

Art. 3 – Disciplina transitoria

1. In relazione allo start-up dell'iniziativa sin d'ora le Parti convengono che per il periodo dalla costituzione della presente ATS e sino alla riunione della prima assemblea dell'ATS i membri del Comitato di gestione di cui all'art. 1 saranno i sigg.ri:
 -
 -
 -
2. **In riferimento a quanto disposto all'art. 5 dello Statuto e all'art. 3 del presente Regolamento, per l'anno 2016 la quota di partecipazione dei singoli aderenti all'ATS viene così determinata:**

- Euro 600,00 per ogni partecipante, da versare entro il 30 giugno 2016, salvo conguaglio in base al consuntivo dell'anno 2016, ma con un limite massimo di versamento pari a complessivi euro 1.000,00;
- Provincia di Biella: messa a disposizione dell'infrastruttura del portale web e servizi correlati, contratto di fornitura per l'applicativo per la gestione degli archivi, attività connesse ed accessorie.
